

## **Regolamento per l'assegnazione di borse di ricerca all'estero per giovani soci del GMEE**

(versione approvata dall'Assemblea del 8 settembre 2007 e dal Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2007, emendata dal Consiglio Direttivo del 7 aprile 2009)

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale GMEE, viste le disponibilità economiche dell'Associazione e i diversi impegni assunti, può decidere ogni anno di pubblicare un bando per l'assegnazione di N (una o più) borse di ricerca all'estero destinate a giovani soci del GMEE. Il bando e l'attribuzione delle borse devono seguire il seguente regolamento.

1. Le N borse di ricerca, ciascuna di euro 7 500,00 al lordo di ritenute e contributi previdenziali, sono assegnate sulla base della selezione tra programmi di ricerca, presentati dai candidati soci del GMEE, da svolgere presso o un prestigioso laboratorio o un dipartimento universitario di ricerca sito in un Paese Europeo, o in USA e Canada presso laboratori del livello del NIST e dell'NRC.
2. Il programma, redatto in lingua inglese, deve essere accompagnato da:
  - ◇ L'accordo scritto del responsabile della sede presso la quale si intende svolgere la ricerca, riguardante sia il programma sia il candidato.
  - ◇ L'autorizzazione del coordinatore della unità del GMEE allo svolgimento dello *stage* all'estero da parte del candidato.

- ◇ Il curriculum vitae del candidato dal quale si evinca la sua preparazione specifica atta allo svolgimento del programma e al conseguimento di risultati scientificamente avanzati nel periodo di utilizzo della borsa.
3. Il candidato, socio del GMEE (sono dunque esclusi i soci temporanei o in attesa di iscrizione definitiva) alla data di emissione del bando, in regola con il pagamento delle quote associative e in organico ad una delle unità di ricerca del GMEE con rapporto di lavoro precario (dottorando, borsista, titolare di assegno di ricerca o assimilabile) o a tempo indeterminato, deve avere non più di 34 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di borsa.
  4. Il candidato con la domanda si impegna a presentare al GMEE, nei modi e nei tempi che verranno definiti dal CD del GMEE, i risultati della sua attività di ricerca all'estero e ogni altra informazione utile allo sviluppo della ricerca scientifica nel GMEE acquisita durante lo stage e esente da vincoli di riservatezza.
  5. La durata minima del periodo all'estero deve essere di sei mesi e la massima di 12 mesi. Le spese di viaggio sono a carico dell'unità GMEE inviante.
  6. La Commissione, costituita da tre membri, che dovrà valutare le domande presentate e trasmettere al CD del GMEE la lista con gli esiti della valutazione, sarà nominata dal Presidente del GMEE, sentito il parere del Segretario del GMEE e del past president, immediatamente dopo la scadenza per la presentazione delle domande. Sarà composta da membri non afferenti alle unità alle quali appartengono i candidati e dotati di riconosciuta competenza e conoscenza sulla ricerca scientifica nazionale e internazionale di interesse per il GMEE. I membri della Commissione dovranno dichiarare per scritto di non avere

diretto rapporto di parentela o affinità e di collaborazione scientifica con i candidati.

7. La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio (massimo 100 punti) sulla base dei seguenti criteri:
  - 7.1. 30 punti da attribuire all'originalità e all'interesse scientifico del progetto di ricerca;
  - 7.2. 30 punti da attribuire al livello scientifico del laboratorio o dipartimento che è disponibile ad ospitare il candidato;
  - 7.3. 15 punti alla corrispondenza del curriculum di ricerca del candidato al programma proposto;
  - 7.4. 10 punti all'interesse generale del GMEE e delle sue unità di ricerca al programma proposto;
  - 7.5. 10 punti all'eventuale impegno per l'integrazione della borsa da parte dell'unità di appartenenza del candidato, al fine di prolungare il periodo di permanenza del candidato all'estero per la ricerca;
  - 7.6. 5 punti in modo inversamente proporzionale all'età del candidato.
8. La Commissione può autorizzare suoi membri a sentire il parere scientifico di esperti estranei alla Commissione su uno o più progetti di ricerca presentati e sui siti ove si intende svolgere tali progetti.
9. La Commissione inserirà nella lista conclusiva da presentare al CD del GMEE solo i candidati che avranno superato la soglia dei 60 punti. La graduatoria espressa dalla Commissione è inappellabile e immodificabile. I candidati che, avendo ottenuto un punteggio superiore a 60, fossero esclusi perché la cifra messa a bilancio non consente il finanziamento di un numero

sufficiente di borse possono ripresentare lo stesso progetto l'anno successivo, purché abbiano ancora i requisiti richiesti dal bando.

10. La data di scadenza per la presentazione delle domanda è fissata a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GMEE; tale pubblicazione è annunciata mediante avviso di posta elettronica sulla lista dei soci GMEE. Le domande e i documenti allegati devono essere inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica al Segretario del GMEE, il quale instruirà la pratica, con l'elenco dei candidati, la loro età al momento della scadenza della domanda, il titolo del progetto da ciascuno presentato, il sito proposto per lo svolgimento del progetto e l'unità GMEE di loro appartenenza.
11. La Commissione ha a disposizione 30 giorni dalla data di accettazione della nomina (che deve avvenire per scritto, posta elettronica al Presidente del GMEE con allegata la dichiarazione prevista al punto 6, entro 10 giorni dalla nomina, pena la decadenza) per presentare al Presidente la lista da portare al CD del GMEE. La Commissione lavorerà per via informatica. I membri della Commissione riceveranno dal Segretario del GMEE tutta la documentazione presentata dai candidati; nomineranno un coordinatore dei lavori della Commissione; la decisione finale circa i punteggi da attribuire a ciascun candidato sarà presa a maggioranza dei membri. Non è previsto alcun compenso ai membri della Commissione.
12. Non appena il CD del GMEE avrà deciso circa il numero delle borse da assegnare, il Presidente metterà a disposizione dei candidati vincitori, mediante bonifico bancario, l'ammontare della borsa per la sua fruizione, con modalità da definire.